



I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d’Esaro

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A

e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

Roggiano Gravina, 18/12/2024

A tutto il personale scolastico
Albo online
Sito

OGGETTO: obblighi del dipendente su *segreto d’ufficio* e *segreto professionale*

La presente per sottoporre all’attenzione delle SS.LL. alcune doverose precisazioni sull’obbligo di rispetto della *riservatezza* in ambito scolastico in tutte le sue forme. In quanto “comunità educante”, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 297/1994, di cui fanno parte tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, la scuola è regolamentata da alcune fondamentali norme, che trovano fondamento nel nostro diritto.

Preliminarmente, in relazione a tutto quanto attiene al servizio d’istruzione, si reputa opportuno distinguere tra *segreto d’ufficio* e *segreto professionale*.

Il *segreto d’ufficio*, normato dall’art. 15 del D.P.R. 3/1957 e novellato dall’art. 28 della L. 241/90, e prevede, per l’impiegato, il divieto di “*trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso*”. Si viola il segreto d’ufficio, ad esempio, quando si divulga il contenuto di atti collegiali non ancora pubblicati (ad es. esiti degli scrutini).

Il *segreto professionale*, diversamente, è l’obbligo a non rivelare le informazioni apprese all’interno del rapporto fiduciario che si instaura sia tra i dipendenti della pubblica amministrazione, sia tra i dipendenti e chi usufruisce del servizio erogato (nel caso della scuola, le famiglie). I fondamenti del segreto professionale sono di diversa natura:

- giuridica, sancita dall’art. 622 del Codice Penale, dalla Legge 675/96 sulla privacy, dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal vigente Regolamento europeo (GDPR 679/2016);
- deontologica, in quanto prevista dall’art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81) e dai Contratti nazionali di comparto vigenti;
- etica, ossia connessa al rispetto della persona, costituzionalmente tutelato.

Quanto viene discusso, ad esempio, in commissioni, gruppi di lavoro o in riunioni degli Organi Collegiali (al di fuori delle relative delibere, che sono pubbliche - es. delibere del Consiglio d’Istituto - o accessibili nei termini di legge – es. delibere Collegio Docenti), è protetto dalla **riservatezza**, in virtù del rapporto fiduciario sotteso al buon andamento dell’istituzione scolastica (e il buon andamento è, a sua volta, fondamentale presupposto per il successo formativo di tutti gli studenti).



I.I.S. STATALE "F. BALSANO"

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d'Esaro
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)
Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A
e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

Giova ricordare, quindi, che l'inosservanza dell'obbligo di *riservatezza* (in tutte le sue forme) espone il dipendente a delle sanzioni:

- per il PERSONALE DOCENTE, la violazione del segreto d'ufficio è sanzionata ai sensi **dell'art 494, lettera b del D.lgs. 297/94** (sospensione dal servizio fino 30 giorni).
- Per il PERSONALE ATA, il mancato rispetto del segreto d'ufficio (di cui all'art. 23, c. 3, l. b del CCNL 2019-2021) è sanzionato ai sensi dell'**art. 25, c. 4, l. i) del vigente contratto** (sospensione dal servizio fino a 10 giorni).

Tuttavia, più dell'aspetto sanzionatorio - circoscritto al rapporto tra datore di lavoro (dirigente) e dipendente (personale scolastico) -, risulta prioritario rilevare come il rispetto della riservatezza sia strettamente connesso alla salvaguardia della dignità istituzionale e professionale e personale.

In conclusione, per quanto sopra rappresentato:

- **il personale scolastico è tenuto al massimo riserbo** su quanto stabilito all'interno della Scuola e che non sia oggetto di pubblicazione, nel rispetto dell'etica professionale e a tutela dell'istituzione;
- **i docenti**, in particolare, attenendosi scrupolosamente alle norme vigenti sono tenuti ad osservare la riservatezza sia nelle relazioni interne (con i colleghi e il dirigente), sia nei rapporti con l'esterno, evitando di divulgare informazioni o notizie di cui siano venuti a conoscenza in colloqui privati (svolti anche per fini professionali) o durante i lavori degli Organi collegiali.

A tal proposito, si ricorda che – a differenza delle delibere del Consiglio d'Istituto – le decisioni del Collegio Docenti sono atti non soggetti a pubblicità. Pertanto, ai sensi dell'art 494, lettera b del D.lgs. 297/94 sopra richiamato, la divulgazione del contenuto di tali atti è sanzionata.

Nei confronti delle famiglie, altresì, gli insegnanti devono limitarsi a comunicare dati e informazioni strettamente afferenti al processo formativo dei singoli alunni.

Confidando in un'attenta lettura della presente e nella fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Morimanno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa